



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3944

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni di concerto con l'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MATTINZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Roberto Laffi

Paolo Mora

Il Dirigente Stefano Buratti

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, che riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” con una dotazione complessiva di 3.100.000.000,00 di euro, rispettivamente per euro 2.000.000.000,00 nel 2021, per euro 700.000.000,00 nel 2022 e per euro 300.000.000,00 nel 2023, per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO che:

- all’articolo 1, commi 2 e 12 della l.r. 9/2020 è autorizzato il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
- l’articolo 1, comma 18 della l.r. 9/2020, come modificato dall’art. 1 c. 1 lett. f) della l.r. n. 21 del 26 ottobre 2020, prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell’articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 “Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento” che ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica”, composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l’Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli “Incentivi per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rigenerazione urbana" di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 100.000.000,00 a valere sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;

- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli "Incentivi per la rigenerazione urbana" la ripartizione in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022;

CONSIDERATO che, con l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il blocco delle attività, o la loro riduzione al minimo, a partire dal D.P.C.M. dell'11/03/2020 e successivi provvedimenti di livello statale e regionale, ha colpito duramente i territori lombardi e ha avuto, in particolare, un impatto negativo sull'edilizia e, di conseguenza, sull'attuazione delle recenti politiche di rigenerazione urbana, promosse dalla sopra richiamata l.r. 18/2019;
- promuovere e incentivare i processi di rigenerazione urbana può costituire una strategia vincente sul breve e medio periodo per il rilancio e la promozione dei territori stessi;
- risulta fondamentale, a tale scopo, stimolare tempestivamente la rigenerazione urbana quale azione prioritaria non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

RITENUTO di dare attuazione all'intervento "Incentivi per la rigenerazione urbana" di cui al suddetto allegato 2 della d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, attraverso l'emanazione del bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana";

VISTO l'Allegato A "Criteri per l'emanazione del bando «Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana»", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- i destinatari dei contributi di cui al suddetto bando sono tutti i Comuni lombardi, che possono presentare istanza di contributo anche in forma



Regione Lombardia

LA GIUNTA

associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);

- il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza e nella disponibilità esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune;
- il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" e la relativa ripartizione in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022 trova copertura sugli stanziamenti previsti nel progetto di legge "bilancio di previsione 2021-2023", approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, co.10 della l.r. 9/2020;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di procedere, con successivi atti, allo stanziamento di ulteriori risorse al fine di consentire l'apertura di ulteriori finestre del bando in oggetto (scorrimento graduatoria);

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

RITENUTO che i contributi concessi ai Comuni dal bando, di cui al sopraccitato allegato A, non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RITENUTO, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

RITENUTO altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia sociale;

DATO ATTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso;
- in caso di concessione di aiuti "de minimis" ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

VISTO il DM 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che all’art. 1, comma 3, stabilisce “gli alloggi sociali di cui alla presente legge possiedono le caratteristiche e le finalità degli alloggi sociali così come definiti all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) (...)”;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all’allegato C) della DGR n. 6777 del 30 giugno 2017, nella seduta del 24/11/2020;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di approvare l’Allegato A “Criteri per l’emanazione del bando «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana»”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”, nonché il regolamento di contabilità regionale;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», che promuove la piena attuazione della l.r. 31/2014 e della l.r. 18/2019 per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, da perseguirsi anche attraverso apposite forme di incentivazione;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere come beneficiari del bando tutti i Comuni lombardi e che i suddetti Comuni possono presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);
3. di stabilire che la dotazione finanziaria del bando in oggetto è pari a complessivi 100.000.000,00 €, ripartiti in 40.000.000,00 € sull'annualità 2021 e 60.000.000,00 € sull'annualità 2022;
4. di stabilire che la copertura complessiva del finanziamento pari a 100.000.000,00 € trova copertura sugli stanziamenti previsti nel Progetto di Legge "bilancio di previsione 2021-2023", approvato con d.g.r. n. XI/3747 del 30 ottobre 2020, al capitolo 8.01.203.14443, mediante prelievo dal Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art. 1, co.10 della l.r. 9/2020;
5. di stabilire che, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

6. di stabilire altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia sociale;
7. di demandare al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge